

# MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio  
Finanza Agevolata  
Finanza Aziendale  
Privacy  
L.231 Responsabilità Ammi.va Imprese  
Controllo di Gestione  
Consulenza Societaria e Contrattuale  
Società Sportive ed Enti non profit  
Valutazione d'Azienda  
Formazione Professionale  
Internazionalizzazione delle imprese

## LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (I PARTE)

*Nel mondo dell'associazionismo sportivo tutti i dirigenti sportivi affrontano con abnegazione e spirito di sacrificio tutte le problematiche inerenti la gestione operativa dei campionati e delle gare, degli atleti, dei tecnici, il coordinamento dei gruppi ed i rapporti con le Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione, l'organizzazione di eventi, il reperimento degli sponsor, la gestione amministrativa, contabile e fiscale della società...insomma una serie di incombenze volte a favorire la pratica dello sport soprattutto tra i giovani assolvendo ad una importante ed insostituibile funzione sociale.*

*Il legislatore negli ultimi anni ha prestato particolare attenzione all'attività sportiva dilettantistica e numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche.*

**L'Agenzia delle Entrate** ha pubblicato una guida sulle disposizioni tributarie che le ASD sono tenute ad osservare. Il quadro di sintesi verrà qui riassunto in quattro sezioni di cui la presente è la prima.

### L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

L'attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di "**associazione sportiva dilettantistica**" (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di "**società sportiva dilettantistica**". Quest'ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.

La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Riguardo alla forma, la costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata.

Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l'obbligo dell'atto pubblico.

Nell'**atto costitutivo** sono indicati, tra l'altro:

- \_ la denominazione sociale;
- \_ la sede legale;
- \_ i dati dei soci fondatori.

Lo **statuto** è il documento che contiene gli obiettivi dell'associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:

- \_ la denominazione (è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica);
- \_ l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- \_ l'attribuzione della rappresentanza legale;

# MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio*

*Finanza Agevolata*

*Finanza Aziendale*

*Privacy*

*L.231 Responsabilità Amm.va Imprese*

*Controllo di Gestione*

*Consulenza Societaria e Contrattuale*

*Società Sportive ed Enti non profit*

*Valutazione d'Azienda*

*Formazione Professionale*

*Internazionalizzazione delle imprese*

- \_ l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- \_ le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- \_ l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- \_ modalità di scioglimento dell'associazione o della società;
- \_ l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Per le **società sportive di capitali**, è previsto altresì:

- \_ il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
- \_ l'obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

## L'ISCRIZIONE AL CONI

Per ottenere il riconoscimento dello *status* di "associazione o società sportiva" e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.

Il CONI rappresenta l'organismo cui sono state affidate l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.

Il Registro è suddiviso in tre sezioni:

- \_ associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività);
- \_ associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- \_ società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

*Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni e delle società iscritte.*

## I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI

Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto all'Ufficio locale competente dell'Agenzia delle Entrate con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (**168 euro**).

Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l'inizio attività e presentata la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA (o del codice fiscale se la società intende svolgere solo attività non commerciali).

Per effettuare tali adempimenti si utilizza il Modello AA7/8 (messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) al quale va allegata una copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione.

# MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*L.231 Responsabilità Ammi.va Imprese*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

Sul sito internet del CONI ([www.coni.it](http://www.coni.it)) è possibile consultare il Registro nazionale per vedere quali associazioni e società sportive hanno effettuato la registrazione.

## IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il regime fiscale "normale" delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali.

E' possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell'Iva che per le imposte dirette.

Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:

- \_ la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
- \_ un sistema forfetario di determinazione dell'Iva;
- \_ l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- \_ l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
- \_ l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità).

## I libri da tenere

Ai fini Iva le **associazioni sportive dilettantistiche** devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell'11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999).

I libri sociali da tenere sono due: il **libro soci** e il **libro verbali assemblee**. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee.

Le **associazioni sportive dilettantistiche** sono esonerate da:

- \_ tenuta delle scritture contabili
- \_ presentazione della dichiarazione IVA
- \_ emissione scontrini e/o ricevute fiscali

Le **associazioni sportive dilettantistiche** sono OBBLIGATE a:

- \_ conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto
- \_ annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio d'attività commerciali
- \_ versare trimestralmente l'Iva
- \_ tenere il libro soci e il libro verbali assemblee
- \_ presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto

## LE CONDIZIONI PER ACCEDERE

Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relative sezioni, in possesso di determinati requisiti soggettivi (*assenza del fine di lucro*,

Via F.lli Ceci 61 – Centro Direzionale – 06055 Marsciano (PG) Tel. 0758749798 Fax 0758744154

E-mail: [m.andretta@pec.it](mailto:m.andretta@pec.it) – [m.andretta@fastwebnet.it](mailto:m.andretta@fastwebnet.it)

P.Iva 01908550542 – Cod. Fisc. NDR MRN 62B17 A669L

Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia - n. 510A

Iscrizione Registro Revisori Contabili n. 99241

# MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio*

*Finanza Agevolata*

*Finanza Aziendale*

*Privacy*

*L.231 Responsabilità Amm.va Imprese*

*Controllo di Gestione*

*Consulenza Societaria e Contrattuale*

*Società Sportive ed Enti non profit*

*Valutazione d'Azienda*

*Formazione Professionale*

*Internazionalizzazione delle imprese*

*svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta tale dal Coni) compresa l'eventuale attività didattica, affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva) e a condizione che si verifichi un preciso **presupposto oggettivo**.*

*E' necessario, infatti, che nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.*

*In particolare, ai fini dell'opzione per l'applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti criteri:*

*\_ i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell'anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro;*

*\_ i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d'imposta precedente;*

*\_ le associazioni di nuova costituzione, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni.*

*Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite.*

*In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l'esercizio dell'attività commerciale. Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l'addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.*

*Dal periodo d'imposta 2003 anche le **società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro** possono determinare il reddito in maniera forfetaria secondo il regime della legge 16 dicembre 1991 n. 398.*

*Ovviamente è necessario rispettare il limite massimo dei proventi (250.000 euro) realizzati nell'esercizio di attività commerciali.*

*Fine PARTE I*

*Dr. Mauro Andretta*